

**Dipartimento Sociale**Direzionale Regionale Programmazione Sanitaria, Politiche della
Prevenzione e Assistenza sul Lavoro

Area (4.0.05) Programmazione Sanitaria

Area (4.0.05) Budget, Debiti ed Integrazione Socio Sanitaria

P.26146

Ai Direttori Generali:

Aziende USL
Aziende Ospedaliere
Policlinici Universitari
Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS)

LORO SEDI

OGGETTO: Precisaazioni sull'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e applicazione della comunicazione del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008.

La Regione Lazio, con circolari prot. n. 43510/4V/20/576 del 17 aprile 2007, prot. n. 75347/4V/20 del 10 luglio 2007 e prot. n. 94287/4I/06 del 6 settembre 2007 e prot. n. 118966/4J/06/1450 del 7 novembre 2007, ha definito le modalità di assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e loro familiari presenti sul territorio regionale in applicazione del D.Lgs 30/2007 e della nota Informativa del Ministero della Salute del 3 agosto 2007.

Sulla base delle disposizioni vigenti si riassumono di seguito le condizioni necessarie per l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) e per l'accesso alle cure mediche da parte dei cittadini comunitari:

- Per soggiorni inferiori a 3 mesi i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio. Solo in questo caso l'accesso alle prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della TEAM rilasciata dal Paese di provenienza;
- Per soggiorni superiori a 3 mesi i cittadini UE devono richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune di riferimento e devono essere in possesso dei requisiti indicati nelle sopraccitate circolari.

Considerato che dal 1 gennaio 2008 non è più consentito il rilascio e il rinnovo del tesserino STP, e a fronte di una significativa presenza di cittadini neo-comunitari sul territorio regionale, alcuni dei quali in condizioni di fragilità sociale e/o in stato di indigenza, si ritiene necessario garantire adeguata assistenza sanitaria soprattutto a quelle categorie di comunitari che, non avendo un regolare contratto di lavoro in Italia, non possono essere iscritti al SSR o avere la TEAM. In particolare, secondo le disposizioni vigenti, rimangono esclusi dal diritto di accesso al SSR i cittadini comunitari che si trovano stabilmente sul territorio regionale (soggiorni superiori ai tre mesi) ma non riescono a soddisfare i requisiti previsti dal D.lgs. 30/2007.

Il Ministero della Salute, con nota prot. DG RUERI/11/3152/P/1.3.b/1 del 19 febbraio 2008 richiama le norme di principio dell'ordinamento italiano (art. 32 Costituzione) che sanciscono la tutela del diritto alla salute e il principio solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale. Si fa inoltre riferimento all'art. 1, comma 2, T.U. 286/1998 relativamente all'estensione ai cittadini comunitari delle disposizioni previste per i cittadini extracomunitari, qualora risultino più favorevoli.

Per tale motivo ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria sono assicurata, coerentemente a quanto disposto dall'art. 35 T.U. 286/1998, e sottolineato dalla comunicazione ministeriale in oggetto, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

a) tutela sociale della maternità e Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG), a parità di condizione con le donne iscritte al SSR, in applicazione della Legge 29 luglio 1975 n. 405, Legge 22 maggio 1978 n. 194 art. 10, e del Decreto ministeriale 10 settembre 1998;



REGIONE LAZIO

Dipartimento Salute

Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, Politiche della
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Area (4/1/5) - Programmazione Sanitaria

Area 16 - Servizi Regionali - Direzione Integrativa Socio Sanitaria

- b) la tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Tutte le prestazioni saranno, pertanto, erogate a parità di condizioni con il cittadino italiano per quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa (TICKET).

Da quanto premesso, i cittadini comunitari che si trovano nella condizione di non poter richiedere l'iscrizione al SSR, ma che necessitano delle prestazioni ed interventi sopra indicati, possono pertanto accedere ai servizi sanitari regionali. A tal fine le ASL dovranno richiedere l'esibizione del passaporto o titolo equipollente, la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 DPR n° 445/2000), di domicilio nell'ambito del territorio regionale e di un'altra attestante l'impossibilità momentanea di iscrizione al SSR.

Per le suddette prestazioni le ASL dovranno avere una contabilità separata per le opportune azioni di recupero o negoziazione nei confronti degli Stati competenti. La rendicontazione separata verrà effettuata sulla base di un codice ENI (Europeo Non Iscritto) che sostituirà il codice STP, eventualmente già assegnato in precedenza, e verrà attribuito con durata semestrale rinnovabile.

L'assistenza per le prestazioni essenziali continuerà ad essere erogata dagli ambulatori STP o nella forma che ogni Direzione aziendale riterrà opportuna.

Si comunica, infine, che il cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di lavoro, o familiare di cittadino comunitario iscritto all'anagrafe o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSR, ma in possesso di adeguate risorse economiche o iscrizione a corsi di studio, può effettuare l'iscrizione volontaria al SSR richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione, alle stesse condizioni previste dalla Circolare n. 5 del 2000 del Ministero della Salute e dalle Linee Guida della Regione Lazio - DGR n. 2444/2000 per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio, residenza elettiva, motivi religiosi.

In questo caso il comunitario è tenuto alla sottoscrizione dell'autocertificazione del reddito ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 45.

Il contributo per l'iscrizione è valido per l'anno solare (scadenza annuale), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Si invitano i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali ad applicare quanto sopra disposto affinché le prestazioni e le procedure indicate nella presente circolare vengano effettivamente assicurate.

Si riserva di fornire al più presto indicazioni sulle modalità di erogazione del codice ENI (Europeo Non Iscritto).

Il Dirigente dell'Area 4/1/05
Valentino Mantini

Monica Zappalà
tel. 06/51685377
tel. 06/51684200

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
Alessandro Corrao

A. Corrao